Bur n. 166 del 24/11/2026

(Codice interno: 595854)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 21145 del 6 novembre 2026

Fornaci Zanrosso S.r.l - Cava di Argilla per laterizi denominata "Insieme estrattivo Siloni". Comune di localizzazione: Malo (VI) Comune interessato: Marano Vicentino (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni e di una condizione ambientale, dell'intervento presentato dalla società Fornaci Zanrosso S.r.l riguardante la cava di argilla per laterizi denominata "Insieme estrattivo Siloni".

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Fornaci Zanrosso S.r.l., con sede a Malo (VI), Via Visan n. 38, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 141406 del 02/03/2026 e successivamente perfezionata e sostituita con prot. n. 146901, 147217 e 148137 del 04/03/2026);

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";

CONSIDERATO che il progetto prevede il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2018;

VISTA la nota prot. n. 148994 del 05/03/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute osservazioni al progetto dall'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali con PEC del 25/03/2026 registrata al prot. n. 187860 del 26/03/2026, dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con PEC del 11/03/2026 registrata al prot. n. 201486 del 02/04/2026 e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con PEC del 03/04/2026 registrata al prot. n. 208946 del 08/04/2026;

CONSIDERATO che nella seduta del 13/05/2026 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 283139 del 20/05/2026;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta tramite PEC acquisita al prot. regionale n. 369962 del 24/06/2026 e sostituita parzialmente con PEC acquisita al prot. reg. n. 375880 del 25/06/2026;

CONSIDERATO che con PEC acquisite al prot. reg. 399738 del 02/07/2026 e 401818 del 03/07/2026 il proponente ha trasmesso integrazioni volontarie;

DATO ATTO che con PEC registrata al protocollo regionale n. 571292 del 20/10/2026 il proponente ha trasmesso la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Viacqua Spa, in riscontro a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

CONSIDERATO che con PEC registrata al prot. reg. n. 579709 del 26/10/2026 il proponente ha fornito riscontro a tale nota oltre alla correzione di alcune incongruenze presenti sullo Studio Preliminare Ambientale;

TENUTO CONTO della nota del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta registrata al protocollo regionale n. 582938 del 27/10/2026;

CONSIDERATO che con PEC registrata al protocollo regionale n. 584220 del 28/10/2026 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all correzione di alcuni refusi presenti nello Studio Preliminare Ambientale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "*Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, di cui al parere motivato positivo n. 444 del 02/11/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che con il deposito dell'istanza il proponente ha proposto ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06 che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia di anni 9 (nove);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/11/2026,

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

- *il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";*
- *la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";*
- *la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";*

VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto ricadono in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ma non soggette a Vincolo Forestale (L.R. 52/1978) e Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923);

CONSIDERATO che con nota registrata al prot. reg. n. 208946 del 08/04/2026 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza "[...] pur non ravvisando la necessità di sottoporre l'intervento in argomento alla procedura di valutazione impatto ambientale, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio paesaggistico e archeologico, ancorché attualmente non noto, ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- *sia rispettato il piano di ricomposizione precedentemente approvato;*
- *gli scavi siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preventiva (sondaggi archeologici) che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione di opportune misure di tutela. [...]".*
- *le suddette indagini archeologiche "[...] dovranno essere effettuate da archeologi in possesso dei prescritti requisiti professionali [...]";*
- *la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza si riserva la direzione scientifica delle indagini con oneri non a carico e pertanto "modalità e tempi di esecuzione dell'intervento dovranno essere preventivamente concordati [...]" con la Soprintendenza;*

CONSIDERATO che il piano di ricomposizione precedentemente approvato risulta modificato con l'aggiunta di due fossati di accumulo delle acque meteoriche che vanno considerati come opere di mitigazione idraulica;

CONSIDERATO che:

- *l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nelle osservazioni trasmesse conclude che "si rappresenta la necessità che la documentazione a corredo dell'istanza in argomento sia integrata da idonea dichiarazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato attestante l'assenza di possibili interferenze dell'impianto in oggetto sui citati pozzi, e sulle corrispondenti aree di salvaguardia anche qualora la loro perimetrazione fosse ancora in fase autorizzativa ";*
- *in riscontro alle suddette osservazioni il proponente, con PEC registrata al prot. n. 399738 del 02/07/2026, ha trasmesso la relativa richiesta di dichiarazione di assenza di possibili interferenze con i punti di captazione ad uso idropotabile al gestore del servizio idrico Viacqua S.p.a;*
- *con PEC registrata al protocollo regionale n. 571292 del 20/10/2026 il proponente ha trasmesso la nota di Viacqua S.p.a che conclude: "allo stato attuale, l'intervento in oggetto non risulta ricadere all'interno della zona di rispetto.*

Si precisa tuttavia che la ridefinizione delle aree di salvaguardia secondo la metodologia prevista dal D.G.R.V. n. 1621/2019 è di prossima implementazione da parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione. In questo scenario, considerate le caratteristiche idrogeologiche dell'alta pianura, non è possibile escludere a priori, anzi risulta ragionevolmente probabile, che la delimitazione venga effettuata mediante criterio cronologico, con individuazione dell'area di rispetto riferita al tempo di percorrenza di 365 giorni, che potrebbe ricomprendere in tutto o in parte l'area della cava in oggetto".

- *In riscontro alla suddetta nota il proponente, con PEC registrata al prot. n. 579709 del 26/10/2026, ha rilevato che "le profondità massime di coltivazione risultano decisamente inferiori alla profondità alla quale è stata indicata la presenza della falda" e "le modalità di coltivazione previste non risultano destinate a raggiungere direttamente il livello idrico indicato nella documentazione, né a determinare un'intercettazione diretta della falda".*

CONSIDERATO che:

- *per quanto riguarda l'interferenza delle opere con la fascia di rispetto del Torrente Timonchio è pervenuto il parere idraulico favorevole, ai sensi del T.U. n. 523 del 1904, della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile Vicenza;*
- *il medesimo parere inoltre riporta che "ai sensi della D.G.R n. 2948 del 6 ottobre 2009 in merito alla Compatibilità Idraulica si comunica che, sentito l'Ufficio Urbanistica del Comune di Malo, l'intervento in esame non comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti e, quindi, non risulta necessario alcun parere al riguardo [...];*

CONSIDERATO che:

- *il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con le osservazioni trasmesse in data 11/03/2026 e acquisite al prot. reg. n. 201486 del 02/04/2026 rimandava "alla valutazione di compatibilità idraulica l'espressione del parere [...] ovvero la presa d'atto di eventuale asseverazione della sua non necessità [...]";*
- *con la trasmissione delle integrazioni il proponente riscontrava le osservazioni del Consorzio di Bonifica trasmettendo l'asseverazione per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009;*
- *con nota del 27/10/2026, prot. n. 582938 il Consorzio comunica che "i contenuti trasmessi non risultano attinenti alla sostenibilità idraulica dell'intervento. Di conseguenza, allo stato attuale, non è possibile valutarne la compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009";*

CONSIDERATO che si rimanda alla fase autorizzatoria l'acquisizione del parere del Consorzio di Bonifica relativo al corso d'acqua Trozzo Marano, dato atto che l'intervento non comprende variante agli strumenti urbanistici e quindi la DGR 2948/2009 non è applicabile all'intervento in oggetto, come altresì riferito dal competente Genio Civile nella nota del 08/05/2026 - prot. n. n. 261585.

TENUTO CONTO che le incongruenze rilevate inizialmente e relative alle quote della falda freatica e alle quote finali del progetto di ricomposizione ambientale sono state superate a seguito della trasmissione delle integrazioni;

CONSIDERATO che nella Relazione Geologica mancano le verifiche di stabilità dei terrapieni di mitigazione acustica e le colonne stratigrafiche dell'area indagata; pertanto, tale elaborato dovrà essere aggiornato in fase di autorizzazione;

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dalla ditta proponente, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dall'attività di cava nell'ambiente circostante;

RITENUTO necessario che ai fini della minimizzazione del possibile impatto acustico il proponente garantisca di:

- *Mettere in essere tutti gli accorgimenti e le modalità operative atti a limitare il disturbo, per la fase di realizzazione dei terrapieni;*
- *Eseguire una campagna di misurazioni fonometriche post-operam a cava in esercizio, nelle condizioni documentate più gravose per il disturbo arrecato, in corrispondenza dei ricettori critici, per la verifica del rispetto dei limiti dichiarati; per tale aspetto si rimanda ad apposita condizione ambientale;*
- *Rispettare specifiche modalità operative quali lo spegnimento di motori durante le attese e la moderazione della velocità in ingresso e uscita dei mezzi e lungo via Chiocchette;*

CONSIDERATO per quanto riguarda le opere di mitigazione e in particolare i terrapieni dovrà essere previsto "[...] un inerbimento con impiego di un miscuglio erbaceo al fine di supportare gli insetti impollinatori, ad esempio seguendo

quanto descritto dalle linee guida "ambiti agricoli" prodotte nell'ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web: https://www.lifepollinaction.eu/wp-content/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf;

CONSIDERATO che la gestione delle terre e rocce da scavo eventualmente prodotte durante i lavori di realizzazione dei 2 fossati di accumulo e dispersione delle acque meteoriche dovrà avvenire secondo quanto previsto dal DPR 120/2017; a tale riguardo si utilizzi il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;

CONSIDERATO il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

- *la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;*
- *il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:*
  - *telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;*
  - *preferire l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;*
  - *i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture;*
  - *prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un'altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l'altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);*

CONSIDERATO che riguardo al tragitto che verrà effettuato dai mezzi, dovranno essere posti in atto opportuni accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 444 del 02/11/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

RITENUTO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e implementate come sopra descritto;

PRESO ATTO che il proponente con il deposito dell'istanza ha proposto un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 9 (nove) anni, indicando nello Studio Preliminare Ambientale 8 (otto) anni per i lavori di estrazione e 1 (uno) anno (6 (sei) mesi per la cava Carretta e 6 (sei) mesi per la cava Marsetti) per i lavori di ricomposizione ambientale;

VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi e delle tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione finale l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A debba essere pari a 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:

Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 *'Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*', al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 *'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore'*, presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell'impianto (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà

	predisporre e presentare al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni, presso il primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 04/11/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/11/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa;
3. Che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
5. Di trasmettere il presente provvedimento a Fornaci Zanrosso S.r.l (CF e P.IVA 00866320245), con sede legale in via Visan n. 38, Malo (VI), (PEC: zanrosso@pec.zanrosso.com) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Malo (VI), al Comune di Marano Vicentino (VI), alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Infrastrutture e trasporti, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna